



# **COMUNE DI TREVENZUOLO**

***REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA  
TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA  
CORRISPETTIVA  
(art. 1, comma 668, legge n. 147/2013)***

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 11 DEL 27.03.2017**

***Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 30.06.2021***

## **SOMMARIO**

---

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO**

**ART. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

**ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

**ART. 6 - MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI**

**ART. 7 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

**ART. 8 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

**ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

**ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE**

**ART. 11 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

**ART. 12 - TARIFFA GIORNALIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.**

**ART. 13 - RIDUZIONI TARIFFARIE**

**Art. 13 bis AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI**

**ART. 14 - RISCOSSIONE**

**ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**ART. 16 - ACCERTAMENTI**

**ART. 17 - SANZIONI E INTERESSI**

**ART. 18 RIMBORSI**

**ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA**

**ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE**

## **ALLEGATI**

---

**TABELLE A**

**TABELLA B**

**TABELLA C**

**TABELLA D1.1 – UTENZE DOMESTICHE - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI**

**TABELLA D2.2 – UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI**

**TABELLA E - AGEVOLAZIONI-CONTRIBUTI-SOVVENZIONI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, in luogo della TARI, la Tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva, prevista dall'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'entrata, qui disciplinata, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ed il presente regolamento stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### **Articolo 2 - Soggetto attivo**

1. La Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'ultimo periodo del comma 668, relativamente agli immobili assoggettabili, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla Tariffa.

### **Articolo 3 - Presupposto per l'applicazione della Tariffa**

1. Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su quattro lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. Sono escluse dalla Tariffa:
  - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi ed i parcheggi per dipendenti;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dalla Tariffa.

#### **Articolo 4 – Soggetti passivi**

1. La Tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del gestore del servizio, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

#### **Articolo 5 - Determinazione della tariffa**

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione da parte del soggetto interessato.
2. La Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. La Tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota della Tariffa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta:
  - a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La Tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

5. La Tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la Tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

### **Articolo 6 - Modalità di computo delle superfici**

1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tariffa, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani così come definiti dall'art. 184 comma 2 del testo Unico Ambientale. Ai fini dell'applicazione della Tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il soggetto affidatario del servizio può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della Tariffa.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della Tariffa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a Tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
  - b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a Tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
  - d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti urbani e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184 comma 3 del testo Unico Ambientale, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfetarie previste nella allegata "Tabella B".
4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il soggetto affidatario del servizio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tariffa quella pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Articolo 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per "*utenza domestica*" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla allegata "Tabella A", salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto o dell'accertamento che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
5. La quota fissa della Tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza secondo l'allegata "Tabella D1.1 (Utenze Domestiche – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)".
6. La quota variabile della Tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza secondo l'allegata "Tabella D1.1 (Utenze Domestiche – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)".

#### **Articolo 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati dal presente regolamento, sulla base della allegata "Tabella D2.2" (Utenze non domestiche – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti).  
Considerato che, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, non è prevista la categoria "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", si stabilisce l'assoggettamento di tali attività alla tariffa prevista per la categoria 4 "esposizioni, autosaloni".
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La Tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe, corrispondenti alla specifica tipologia d'uso, alle superfici con una autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
4. La quota fissa della Tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza sulla base della allegata "Tabella D2.2"

(Utenze non domestiche – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

5. La quota variabile della Tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza sulla base della allegata “*Tabella D2.2*” (Utenze non domestiche – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

#### **Articolo 9 - Istituzioni scolastiche statali**

1. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall’articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/2007, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

#### **Articolo 10 -Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente**

1. Sulla Tariffa si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo del Tariffa comunale e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la Tariffa comunale. Le somme incassate sono specificamente rendicontate e riversate alla Provincia.

#### **Articolo 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla Tariffa, devono presentare apposita dichiarazione al Comune o al soggetto affidatario del servizio, rilevando l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall’occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività svolta.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori, responsabili o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’occupazione, detenzione o possesso o alla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
  - a) le generalità dell’utente, la sua residenza ed il codice fiscale;
  - b) per le utenze non domestiche, la partita IVA;
  - c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - d) l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l’eventuale indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
  - f) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti;
  - g) per le utenze non domestiche, il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCLIAA o dagli ordini professionali;
  - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
  - j) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree occupate;
  - k) la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree in caso di dichiarazione iniziale;
  - l) l'indicazione e la data delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione in caso di dichiarazione di variazione;
  - m) la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione in caso di dichiarazione di cessazione;
  - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - o) le superfici escluse dall'applicazione della Tariffa;
  - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. La decorrenza della Tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
7. La dichiarazione è redatta sugli apposti modelli ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
8. Per le denunce di variazione del nucleo familiare a seguito di dichiarazione di ospitalità la persona ospitata verrà conteggiata all'interno del nucleo familiare dell'ospitante per almeno 90 giorni salvo diversa comunicazione di un tempo maggiore di permanenza.
9. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data la Tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla Tariffa, contributi e servizi specifici.
11. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5.
12. Il Comune o il soggetto affidatario del servizio rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
13. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il soggetto affidatario del servizio, per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione della Tariffa, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla "Tabella C" allegata al presente Regolamento, che riporta il quadro esemplificativo delle

operazioni più ricorrenti.

14. Al fine dell'aggiornamento del *data base* del soggetto affidatario del servizio, il Comune trasmetterà mensilmente le variazioni anagrafiche, copia delle licenze o SCIA commerciali, copia dei certificati di agibilità corredati delle relative planimetrie e ogni altra documentazione attinente variazioni del calcolo della tariffa sui rifiuti.

#### **Articolo 12 - Tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.**

1. La Tariffa si applica su base giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o ad aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla corrispondente categoria prevista nelle allegata "*Tabella D2.2*", maggiorata di un importo pari al 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nella allegata "*Tabella D2.2*" manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della Tariffa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 160/2019, la Tariffa sui rifiuti giornaliera deve essere versata al soggetto affidatario del servizio.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla Tariffa annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta Tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto affidatario del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Articolo 13 - Riduzioni tariffarie**

1. La Tariffa è ridotta del 10% (dieci per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su richiesta dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto affidatario del servizio, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. La richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione e stipula di apposita convenzione.

3. La tariffa è ridotta del 30%, limitatamente alla quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti residenti e non residenti nel comune, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
- a) La Tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della Legge 147/2013 avvalendosi di altro gestore. Alle utenze non domestiche, che dimostrato di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata :
- b) 15% (quindici per cento), nel caso di recupero dal 15% (quindici per cento) al 25% (venticinque per cento) del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) 30% (trenta per cento), nel caso di recupero di oltre il 25% (venticinque per cento) e fino al 50% (cinquanta per cento) del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- d) 40% (quaranta per cento), nel caso di recupero di oltre il 50% (cinquanta per cento) e fino al 75% (settantacinque per cento) del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- e) 60% (sessanta per cento), nel caso di recupero di oltre il 75% (settantacinque per cento) del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti urbani potenzialmente prodotti si ottiene applicando il *Kd* di riferimento, di cui all'articolo 8, comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla Tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento) limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
5. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
6. Nell'Allegato Tabella E sono indicate agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Le riduzioni hanno validità dal momento della loro richiesta per l'anno di riferimento. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1, è integralmente garantita attraverso trasferimenti dal Comune al SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO specificamente indicati nel Piano Finanziario.

7. In caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si demanda al Consiglio comunale la possibilità, in sede di approvazione delle tariffe o con un atto specifico, di determinare esenzioni, riduzioni e agevolazioni per le utenze colpite dall'emergenza. Tali benefici possono riguardare sia la parte fissa che quella variabile del tributo e il mancato introito dovuto alle suddette riduzioni sarà iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Suddette riduzioni o agevolazioni vengono concesse nel rispetto della normativa statale e secondo i criteri e le modalità stabilite nella delibera di Consiglio Comunale.

#### **Art. 13 bis Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Per tale agevolazione è necessario conferire al soggetto privato tutti i propri rifiuti urbani.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, inviandola via PEC al gestore del servizio ([esacomspapec@esacom.eu](mailto:esacomspapec@esacom.eu)) e per conoscenza al Consiglio di bacino territorialmente competente.
5. A tale comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche in modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
  - a) l'utenza interessata
  - b) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti urbani;
  - c) la tipologia (in base al codice CER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare al recupero;
  - d) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti urbani;
  - e) l'impegno a restituire le eventuali dotazioni ESA-COM consegnate
6. La riduzione disciplinata dal presente articolo opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o con rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al precedente comma 4.
10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune e/o gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
13. La dichiarazione tardiva è inutiliter data sicchè la UND dovrà nuovamente presentarla entro il termine successivo (es. 30.06.2022 affinché abbia effetto dal 01.01.2023).
14. Nonostante l'esonero dal conferimento di cui al comma 1 dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e la TEFA, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal gestore del servizio.

#### **Articolo 14 - Riscossione**

1. Il soggetto affidatario del servizio riscuote la Tariffa inviando agli utenti le fatture di pagamento comprensive dell'IVA, nella misura di legge.
2. Le fatture sono spedite presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria ed il pagamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti nei mesi di marzo, luglio e ottobre.
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nella fattura stessa, da postalizzare almeno 10 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi.
4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della Tariffa, possono essere conteggiate nella fattura successiva mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o fattura.

5. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 (dodici) euro, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alla Tariffa giornaliera di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.
7. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo ed accertamento.

#### **Articolo 15 - Funzionario responsabile**

1. Il soggetto affidatario del servizio designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi). Il nominativo va comunicato al Comune.

#### **Articolo 16 - Accertamenti**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi relativi alla Tariffa sui rifiuti, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. La rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, sono accertati notificando all'interessato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, nel quale sono indicati i presupposti dell'obbligazione tariffaria oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento.
4. L'attività di controllo ed accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

#### **Articolo 17 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tariffa, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% della Tariffa dovuta, con un minimo di Euro 50 (cinquanta).
3. In caso di infedele presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 50% della

Tariffa dovuta, con un minimo di Euro 25 (venticinque).

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 16, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25 (venticinque) a Euro 500 (cinquecento). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine di 60 giorni, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della Tariffa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

#### **Articolo 18 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

#### **Articolo 19 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta:
  - a. direttamente dal soggetto affidatario del servizio
  - b. mediante affidamento a soggetti abilitati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

#### **Articolo 20 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003.

#### **Articolo 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal 1 gennaio dell'anno 2017.

## ***ALLEGATI***

---

### ***Tabella A***

---

– Articolo 7, comma 4, del presente regolamento

| <b>Tabella A</b><br><b>Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale</b> |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| superficie (mq)                                                                                                                      |       | n. componenti |
| da                                                                                                                                   | a     |               |
| 0                                                                                                                                    | 50    | 1             |
| 51                                                                                                                                   | 70    | 2             |
| 71                                                                                                                                   | 110   | 3             |
| 111                                                                                                                                  | 150   | 4             |
| 151                                                                                                                                  | 190   | 5             |
| 191                                                                                                                                  | oltre | 6             |

## **Tabella B**

---

– art. 6, comma 3, lettera d), del presente regolamento

| <b>Tabella B</b><br><b>Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche</b><br><b>nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali</b> |                                                                                                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>COD.<br/>RIDUZIONE</b>                                                                                                                                                       | <b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>                                                                                      | <b>% di riduzione della<br/>superficie<br/>calpestabile</b> |
| B.1                                                                                                                                                                             | Magazzini senza alcuna vendita diretta                                                                                                        | 5                                                           |
| B.2                                                                                                                                                                             | Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti) | 10                                                          |
| B.3                                                                                                                                                                             | Attività di falegname                                                                                                                         | 30                                                          |
| B.4                                                                                                                                                                             | Attività di idraulico, fabbro, elettricista                                                                                                   | 20                                                          |
| B.5                                                                                                                                                                             | Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine                                                                                    | 30                                                          |
| B.6                                                                                                                                                                             | Attività di lavanderie a secco, tintorie                                                                                                      | 15                                                          |
| B.7                                                                                                                                                                             | Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi                                       | 20                                                          |
| B.8                                                                                                                                                                             | Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione                                                                                    | 20                                                          |
| B.9                                                                                                                                                                             | Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità                                                           | 15                                                          |

## Tabella C

– Articolo 11, comma 13, del presente regolamento

| <b>Tabella C</b><br><b>Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipologia informazione                                                                      | casistica                                                                           | termini della modifica                                                                                                                                                                                  |
| decesso/emigrato                                                                            | titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti                   | il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti                                                                  |
| decesso/emigrato                                                                            | titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante                      | il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione                                                                                                                   |
| decesso/emigrato                                                                            | titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti                 | il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti                                                  |
| decesso                                                                                     | titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante                    | il tributo viene intestato “agli eredi di .....” in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione                                                                                     |
| emigrato                                                                                    | titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante                    | il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione                                                                                                                                |
| decesso/emigrato                                                                            | non titolare del tributo                                                            | viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare                                                                                                                                          |
| decesso                                                                                     | titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal reg. comunale | il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato “agli eredi di .....” in attesa che gli stessi vengano definiti                                                          |
| decesso                                                                                     | titolare del tributo di attività non domestica                                      | trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione                                                                                |
| nascita                                                                                     | tutti i casi di utenze domestiche                                                   | viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare                                                                                                                                          |
| immigrato                                                                                   | se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)       | si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)                                |
|                                                                                             | se in casa in affitto (normale)                                                     | si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| variazioni di residenza                                                                     | in via generale                                                                     | modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione                                                                                                                         |

### **Tabella D1.1 – Utenze Domestiche - Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti**

---

Coefficiente **Ka** attribuzione della parte fissa delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 1a del DPR 158/99 .

Riferimenti al presente regolamento: articolo 7, comma 5

Coefficiente **Kb** attribuzione della parte variabile delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 2 del DPR 158/99 .

Riferimenti al presente regolamento: articolo 7, comma 6

| <b>Tabella D1.1 Utenze domestiche</b><br><b>Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia)</b><br><b>Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti</b> |                             |                    |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----|
| n. persone                                                                                                                                                                   | descrizione                 | coefficiente<br>Ka | Coeff. Kb |     |
|                                                                                                                                                                              |                             |                    | min.      | max |
| 1                                                                                                                                                                            | componente nucleo familiare | 0,84               | 0,6       | 1   |
| 2                                                                                                                                                                            | componenti nucleo familiare | 0,98               | 1,4       | 1,8 |
| 3                                                                                                                                                                            | componenti nucleo familiare | 1,08               | 1,8       | 2,3 |
| 4                                                                                                                                                                            | componenti nucleo familiare | 1,16               | 2,2       | 3   |
| 5                                                                                                                                                                            | componenti nucleo familiare | 1,24               | 2,9       | 3,6 |
| 6                                                                                                                                                                            | componenti nucleo familiare | 1,30               | 3,4       | 4,1 |

## **Tabella D2.1 – Utenze non Domestiche - comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti**

Coefficiente **Kc** attribuzione della parte fissa delle tariffe utenze non domestiche di cui alla Tab. 3b del DPR 158/99.

Riferimenti al presente regolamento: articolo 8, comma 4

Coefficiente **Kd** attribuzione della parte variabile delle tariffe utenze non domestiche di cui alla Tab. 4b del DPR 158/99.

Riferimenti al presente regolamento: articolo 8, comma 5

| <b>Tabella D2.2 Utenze non domestiche</b><br><b>Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia)</b><br><b>per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti</b> |                                                                                                |                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cat.                                                                                                                                                                                             | Descrizione Attività                                                                           | Kc<br>Coefficiente<br>potenziale<br>produzione | Kd<br>Coefficiente di<br>produzione<br>kg/m2 anno |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | min-max                                        | min-max                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                | musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 0,32 - 0,51                                    | 2,60 - 4,20                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                | campeggi, distributori carburanti                                                              | 0,67 - 0,80                                    | 5,51 - 6,55                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                | stabilimenti balneari                                                                          | 0,38 - 0,63                                    | 3,11 - 5,20                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                | esposizioni, autosaloni                                                                        | 0,30 - 0,43                                    | 2,50 - 3,55                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                | alberghi con ristorante                                                                        | 1,07 - 1,33                                    | 8,79 - 10,93                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                | alberghi senza ristorante                                                                      | 0,80 - 0,91                                    | 6,55 - 7,49                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                | case di cura e riposo                                                                          | 0,95 - 1,00                                    | 7,82 - 8,19                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                | uffici, agenzie, studi professionali                                                           | 1,00 - 1,13                                    | 8,21 - 9,30                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                | banche ed istituti di credito                                                                  | 0,55 - 0,58                                    | 4,50 - 4,78                                       |
| 10                                                                                                                                                                                               | negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli        | 0,87 - 1,11                                    | 7,11 - 9,12                                       |
| 11                                                                                                                                                                                               | edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                     | 1,07 - 1,52                                    | 8,80 - 12,45                                      |
| 12                                                                                                                                                                                               | attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72 - 1,04                                    | 5,90 - 8,50                                       |
| 13                                                                                                                                                                                               | carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                           | 0,92 - 1,16                                    | 7,55 - 9,48                                       |
| 14                                                                                                                                                                                               | attività industriali con capannoni di produzione                                               | 0,43 - 0,91                                    | 3,50 - 7,50                                       |
| 15                                                                                                                                                                                               | attività artigianali di produzione beni specifici                                              | 0,55 - 1,09                                    | 4,50 - 8,92                                       |
| 16                                                                                                                                                                                               | ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                        | 4,84 - 7,42                                    | 39,67 - 60,88                                     |
| 17                                                                                                                                                                                               | bar, caffè, pasticceria                                                                        | 3,64 - 6,28                                    | 29,82 - 51,47                                     |
| 18                                                                                                                                                                                               | supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                   | 1,76 - 2,38                                    | 14,43 - 19,55                                     |
| 19                                                                                                                                                                                               | plurilicenze alimentari e/o miste                                                              | 1,54 - 2,61                                    | 12,59 - 21,41                                     |
| 20                                                                                                                                                                                               | ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                          | 6,06 - 10,44                                   | 49,72 - 85,60                                     |
| 21                                                                                                                                                                                               | discoteche, night club                                                                         | 1,04 - 1,64                                    | 8,56 - 13,45                                      |

### ***TABELLA E – Agevolazioni – Contributi - Esenzioni***

---

Riferimenti al presente regolamento: art. 13 comma 7

| <b>Tipologia</b>                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riduzione del 100% della parte variabile | Utenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, su specifica dichiarazione annuale del settore servizi sociali, su richiesta documentata dell'interessato |
| Riduzione del 25% della parte variabile  | Per le abitazioni occupate da disabili con invalidità superiore al 75% previa esibizione del certificato di invalidità                                                            |